



REPUBBLICA ITALIANA 129/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente relatore
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **61129** del registro di segreteria, proposto da

Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento;

appellante;

contro

- **CESCHINI Elena**, (C.F. CSCLNE87E63C372C), nata a Cavalese (Tn) il 23.05.1987 e residente a Tesero (Tn), via Lago 11, **ZANON Giovanni**, (C.F. ZNNGNN54M05L147T), nato a Tesero (Tn) il 05.08.1954, **DELLADIO Matteo**, (C.F. DLLMTT87D07C372I), nato a Cavalese il 07.04.1987 **VAIA Silvia**, (C.F. VAISLV81S68L378R), nata a Trento il 28.11.1981 **ZANON**

Corrado, (C.F. ZNNCRD53B11L147O) nato a Tesero (Tn) l'11.02.1953, tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Matteo Sartori (C.F. SRTMTT71D02H612Q - pec: matteo.sartori@pectrentoavvocati.it) e dall'avv.to Luca Mazzeo (C.F. MZZLHR70H08L219U - pec: luca mazzeo@ordineavvocatiroma.org);

- **VENTURA Marco**, (VNTMRC71D10D009H), nato a Corleone (Pa), il 10.04.1971, **LUCHINI Chiara** (LCHCHR76L61L378G), nata a Trento il 21.07.76, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Urciuoli (C.F. RCLLSN73T23L628K - pec: alessandro.urciuoli@pectrentoavvocati.it), Gianpiero Luongo (C.F. LNGGPR72H22L378P - pec: gianpiero.luongo@pectrentoavvocati.it) e dall'avv.to Federica Scafarelli (C.F. SCFFRC70S46F839I - pec: federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org);

-appellati

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento, n. 23/2023 depositata in data 10.08.2023.

Visto l'atto di appello,

Esaminati tutti gli altri atti e documenti del giudizio;

Uditi, alla pubblica udienza del 4 luglio 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore presidente Massimo Lasalvia, il vice proc. gen. Giulio Stolfi per la Procura appellante; l'avvocato Federica Scafarelli per Marco Ventura e Chiara Luchini, nonché per delega orale dell'avvocato Luca Mazzeo, per Elena

Ceschini, Giovanni Zanon, Matteo Delladio, Silvia Vaia e Corrado Zanon, nonché.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, di questa Corte, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato LUCHINI Chiara, in qualità di segretario comunale del Comune di Tesero, al pagamento, in favore del citato Ente, della somma determinata in applicazione del potere riduttivo di euro 350,19, oltre interessi legali e spese di giudizio, per avere curato l'istruttoria e reso il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, con riferimento a due delibere di Giunta comunale n. 129/2017 del 12.10.2017 e n. 245 del 27.12.2018. aventi ad oggetto il conferimento di un incarico professionale ad un avvocato del libero Foro in una controversia relativa all'attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo a seguito del cedimento di un tratto di strada comunale, e successivamente, al medesimo avvocato dell'attività stragiudiziale di mediazione finalizzata all'ottenimento del risarcimento danno subito dal Comune per il ripristino del tratto di strada crollato.

Ha respinto la domanda nei confronti dei convenuti CESCHINI Elena, ZANON Giovanni, DELLADIO Matteo, VAIA Silvia, ZANON Corrado e VENTURA Marco, i primi componenti della Giunta comunale e quest'ultimo funzionario responsabile del servizio tecnico comunale, per carenza del requisito soggettivo della colpa grave nelle loro condotte.

2. Occorre premettere che, con atto di citazione, depositato in data 3 ottobre 2023, la Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento, aveva convenuto in giudizio, Ceschini Elena, Zanon Giovanni, Delladio Matteo, Vaia Silvia, Zanon Corrado (componenti della Giunta comunale di Tesero) e Ventura Marco (funzionario del Servizio tecnico), per sentirli condannare, al risarcimento a titolo di colpa grave del danno complessivo di euro 5.507,60 così ripartiti:

i Sig.ri Ceschini Elena, Zanon Giovanni, Delladio Matteo, Vaia Silvia e Zanon Corrado e Marco Ventura, per la quota pro capite di euro 451,00 sul complessivo danno di euro 2.706,09 derivante dalla deliberazione n. 129/2017;

i Sig.ri Zanon Giovanni, Vaia Silvia e Zanon Corrado e Luchini Chiara per la quota pro capite di euro 700,38 sul complessivo danno di euro 2.801,51 derivante dalla deliberazione n. 245/2018, il tutto oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia per entrambi i gradi di giudizio (queste ultime in favore dello Stato) per l'affidamento ad un avvocato del libero foro, anziché all'Avvocatura dello Stato, dell'incarico di difesa dell'ente mediante prima l'attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo a seguito del cedimento di un tratto di strada comunale e successivamente, al medesimo avvocato, dell'attività stragiudiziale di mediazione finalizzata all'ottenimento del risarcimento danno subito dal Comune per il ripristino del tratto di strada crollato.

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla trasmissione ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002 della deliberazione n. 32 del 28/08/2018 con la quale il Consiglio comunale di Tesero aveva riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio, conseguente allo svolgimento delle operazioni di consulenza affidate ai C.T.U. nominati dal Tribunale di Trento nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo n. 3648/2017 R.G.

Per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi con deliberazione di Giunta municipale n. 129/2017 del 12/10/2017, e con la successiva deliberazione di Giunta municipale n.245/2018 per l'affidamento dell'incarico di consulenza per attività stragiudiziale di mediazione avanti la Camera di Commercio di Trento, erano stati emessi e liquidati mandati di pagamento per un importo complessivo di euro 5.507,60.

3. Avverso la su richiamata sentenza n. 23/2023, con ricorso ritualmente notificato, ha proposto appello il Procuratore regionale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, sede di Trento, per i seguenti motivi di doglianza:

**- “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ,
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ DEGLI
ORGANI ATTRIBUTARI DI POTESTÀ ED ERRONEA
VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO”**

La Procura appellante, prestata acquiescenza all'esclusione del dolo e condivisa la connotazione della condotta in termini di colpa grave riconosciuta dal primo giudice, ha tuttavia censurato il contraddittorio *iter* motivazionale della sentenza trentina, per la responsabilità gravante

anche sui componenti della Giunta, in quanto titolari di un *munus* pubblico con l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, specie a fronte della norma di cui al richiamato art. 41, dal contenuto elementare, non opinabile ed espressione dei principi di sana gestione finanziaria, dovendo ciascun amministratore, secondo le regole minime di prudenza del buon padre di famiglia, accedere alla difesa in giudizio dell'ente, senza oneri finanziari, come il ricorso all'Avvocatura dello Stato avrebbe consentito, non potendosi fare scudo con la responsabilità del solo Segretario comunale.

La Procura erariale non ha condiviso neppure l'esclusione della colpa grave dell'arch. Ventura che, quale soggetto responsabile del servizio tecnico comunale, ha emesso il parere di regolarità tecnica amministrativa.

- "ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PARZIARIA"

Secondo la Procura appellante non sarebbe condivisibile la tesi del primo giudice sul ruolo preponderante assunto dal Segretario comunale (60%), in quanto proprio dalla manifestazione di volontà collegiale espressa dalla Giunta sarebbe derivato l'effetto giuridico del ricorso al professionista esterno, per cui il danno accertato andrebbe ripartito in parti uguali tra tutti i convenuti.

- "ERRONEA APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO"

La Procura erariale si duole perché a suo avviso non sarebbe condivisibile l'applicazione del potere riduttivo operata dal primo giudice al Segretario

comunale, ovvero il ridimensionamento della sua responsabilità parziaria dal 60% al 50%, per l'esistenza della prassi, illegittima, di non rivolgersi preventivamente all'Avvocatura di Stato per la difesa in giudizio degli enti locali trentini.

Ha dunque concluso per riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda attorea nelle percentuali di addebito indicate per ciascun prevenuto, oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio.

4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 11.06.2025, si sono costituiti in giudizio Marco Ventura e Chiara Luchini al fine di resistere all'appello promosso dalla Procura erariale chiedendone il rigetto e la conferma integrale della sentenza impugnata.

Il Ventura non ravvisa una violazione dell'art. 41 del D.P.R. 10 febbraio 1973, n. 49, nonché del principio di economicità in relazione al parere tecnico, osservando sia il suo ruolo temporaneo di sostituto responsabile dell'Ufficio tecnico che una competenza limitata ad aspetti di natura esclusivamente tecnica.

La Luchini, pur non avendo proposto appello incidentale, si oppone all'impugnazione proposta dalla Procura che contesta la legittimità dell'esercizio del potere riduttivo da parte del Giudice di prime cure in quanto, a suo parere, l'appellante trascura gli elementi valutati dalla Corte territoriale ai fini dell'applicazione dell'art. 52, comma 2, R.D. n. 1214/1934.

Solo in via subordinata le parti, nel caso di accoglimento del gravame, formulano l'istanza di riduzione dell'addebito.

5. Con comparsa di costituzione, depositata in data 12.06.2025, si sono costituiti in giudizio i componenti della Giunta comunale del Comune di Tesero, Ceschini Elena, Zanon Giovanni, Delladio Matteo, Vaia Silvia e Zanon Corrado, i quali contestano la fondatezza delle doglianze mosse dall'appellante nei termini che seguono:

1) " INESISTENZA DEL DANNO ERARIALE"

I ricorrenti rappresentano che a seguito della transazione formalizzata tra il Comune di Tesero e i responsabili civili, il Comune ha ottenuto il ristoro dei danni dovuti al cedimento strutturale della strada e delle spese sostenute per il rimborso delle spese legali corrisposte al legale affidatario dell'incarico.

2) "SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DEL D.P.R. N. 49/1973 E DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITA'. INSUSSISTENZA DELLA COLPA GRAVE"

Ad avviso degli appellati l'infondatezza delle censure svolte dalla Procura erariale sarebbe confermata da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali confermerebbero la legittimità del conferimento di incarichi legali ad avvocati del libero Foro, senza il preventivo interpello dell'Avvocatura dello Stato.

3) "SULLA PRETESA ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PARZIARIA"

Risulterebbe corretta la valutazione del Giudice di prime cure nell'assegnare un ruolo preponderante al segretario comunale tenuto conto del suo ruolo nell'ambito della fase istruttoria e nella redazione degli atti deliberati, nonché la funzione di garante dell'azione amministrativa.

4) "ISTANZA SUBORDINATA DI RIDUZIONE"

I deducenti reiterano l'istanza di riduzione dell'addebito in via del tutto graduata e subordinata alla luce di assenza di precedenti che possano configurare i conferimenti di incarichi ad avvocati del libero foro quali fonti di responsabilità erariale.

All'udienza odierna le parti presenti hanno illustrato le proprie argomentazioni, ribadendo le richieste in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Procuratore regionale appellante, avendo prestato acquiescenza alla sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo agli odierni appellati, si duole tuttavia della esclusione fatta dai primi giudici del requisito della colpa grave nella condotta dei componenti della Giunta comunale e del responsabile del servizio tecnico. Ciò fa censurando come contraddittorio l'iter motivazionale della sentenza trentina che, pur riconoscendo l'antigiuridicità di tale condotta - per l'accertata violazione del disposto dell'art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 116 del 2004, ai sensi del quale: "la regione, le province, i

comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato" - non ne trae poi le necessarie conseguenze in termini di responsabilità, limitandosi a "scaricare" tale responsabilità sul solo segretario comunale, quasi che questi fosse un "tutore degli amministratori". Non appare in tal senso sostenibile ritenere irresponsabili delle loro decisioni gli amministratori "siccome fanno altro nella vita" e in quanto "guidati dal segretario": questi, in quanto titolari di un *munus* pubblico, hanno l'onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, specie a fronte della norma di cui al richiamato art. 41, dal contenuto elementare, non opinabile ed espressione dei principi di sana gestione finanziaria, dovendo ciascun amministratore, secondo le regole minime di prudenza del buon padre di famiglia, accedere alla difesa in giudizio dell'ente, senza oneri finanziari, come il ricorso all'Avvocatura dello Stato avrebbe consentito, non potendosi fare scudo con la responsabilità del solo segretario comunale.

Ancor più lamenta l'esclusione della colpa grave nella condotta dell'arch. Ventura che, quale funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico, ha rilasciato il parere di regolarità tecnico amministrativa sul quale si è fondata la deliberazione giuntale n. 129/2017 che ha affidato il primo incarico all'avv. Antonio Tita per l'attivazione del procedimento di accertamento tecnico- preventivo.

Infine, contesta l'erronea valutazione della parziarietà delle responsabilità nella sentenza che la ha addossato per intero solo in capo

al segretario comunale, mentre il danno accertato doveva essere ripartito in parti uguali tra tutti i convenuti.

L'atto di gravame si appalesa infondato e non meritevole di accoglimento.

La Sezione intende dare seguito all'orientamento già espresso e consolidato nelle precedenti sentenze nn. 257/2024, 41/2025, 50/2025 e, da ultimo, n. 63/2025 depositata il 29 aprile del corrente anno, secondo cui, per valutare il grado di responsabilità dei convenuti in giudizio per consimili vicende, occorre soffermarsi sul quadro normativo vigente all'epoca dei fatti. In particolare, l'art. 41 del su menzionato d.P.R. n. 49/1973, recante le norme di attuazione dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, come modificato dal decreto legislativo n. 116/2004, dettava una disciplina unitaria per la Regione, le Province e gli enti locali, prevedendo che tali enti potessero avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza, tuttavia, recare alcuna connotazione di natura preferenziale verso l'Avvocatura erariale.

Infatti, il su richiamato decreto legislativo n. 116/2004 aveva disposto l'abrogazione degli articoli 39 e 40 del citato d.P.R. n. 49/1973 che estendevano alla Regione Trentino-Alto Adige le funzioni esercitate dall'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale e prevedevano, poi, per le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri enti pubblici locali, la rappresentanza e difesa dell'Avvocatura statale solo limitatamente alle funzioni ad essi delegate.

Al riguardo, questa Sezione, nell'esaminare analoghe fattispecie, ha già avuto modo di chiarire che, sul terreno testuale e storico evolutivo,

l'articolo 41 del su richiamato d.P.R. n. 49/1973 (come modificato dal decreto legislativo n. 116/2004), nel testo in vigore al momento dei fatti oggetto dell'odierno giudizio, riconosceva "ai comuni la possibilità di avvalersi (la sentenza di prime cure parla di "norma facoltizzante") del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza tuttavia renderlo testualmente obbligatorio", lasciando semanticamente intendere la riserva di un margine di valutazione (Sez. I App., sent. n. 257/2024).

Successivamente, l'art. 1, comma 1, del d. lgs. 15 maggio 2023, n. 64 ha modificato ulteriormente la norma ribadendo che: "La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione", così ancora valorizzando il profilo valutativo rimesso agli enti territoriali.

Tanto osservato, rileva il Collegio che, con ragionamento immune da censure, il Giudice di prime cure, pur ravvisando l'antigiuridicità della condotta, ha escluso la sussistenza, sia dell'elemento soggettivo del dolo, che della colpa grave, degli amministratori e del funzionario tecnico nel solco ed in conformità all'orientamento della giurisprudenza anche di questa Sezione afferente ad analoghe vicende, dovendosi considerare che il dettato normativo di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 prevede espressamente soltanto la possibilità, e non l'obbligo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Ora, è pur vero che il Requirente contabile si duole per la contestuale violazione del su richiamato art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 e del principio di economicità quale corollario del principio costituzionale di buon andamento ed espressione della comune regola di sana gestione finanziaria, tuttavia, anche relativamente a tale profilo, questa Sezione ha recentemente chiarito che la necessità di combinare, in via interpretativa, il dettato del citato art. 41 con il principio di economicità, comporta un'interpretazione sistematico-evolutiva dell'ordinamento che presuppone competenze giuridiche qualificate la cui carenza sarebbe arduo rimproverare, a titolo di colpa grave, ad un organo elettivo, in concreto privo, come nella specie, di particolari competenze giuridiche (Sez. I. App., sent. nn. 50/2025, 41/2025 e 257/2024 cit.).

Ed infatti, il Giudice, “per accertare l’eventuale sussistenza della colpa grave, è tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime – in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il rischio del danno e, dall’altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato adottato il comportamento” (Sez. III App. n. 172/2024, n. 248/2019; Sez. II App., n. 637/2015).

In definitiva, occorre che il Giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, verifichi, secondo un giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto (criterio della c.d. prognosi postuma), la misura dello

scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma (c.d. profilo oggettivo del grado della colpa), avendo, tuttavia, nel contempo, riguardo alle circostanze del caso concreto ed alle caratteristiche del soggetto, sulla scorta del riferimento al parametro dell'agente modello secondo il profilo soggettivo o individualizzante della colpa (Sez. I App., sent. n. 257/2024).

L'art. 41 del d.P.R. n. 49 del 1973 è stato, pertanto, interpretato dalle amministrazioni interessate nel senso della esistenza di una mera facoltà di rivolgersi al foro erariale, invece che ad un legale del libero foro, senza la necessità che siffatta decisione sia assistita da una specifica motivazione "rinforzata" e senza che tale interpretazione venga censurata da organi di controllo interni o esterni, così generandosi un ragionevole affidamento sulla correttezza della interpretazione della norma (Sez. III App., sent. n. 172/2024).

Peraltro, la prassi amministrativa del tempo considerava la possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato quale mera opzione gestionale dei Comuni, quantomeno sino "alle dichiarazioni della Procura territoriale, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, e alla successiva sentenza della Sezione territoriale n. 32 del 2019" (Sez. III App., sent. n. 172/2024, Sez. I App., sent. n. 257/2024) ove si chiariva che la disciplina di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, atta a garantire la favorevole possibilità per gli Enti locali trentini di ricorrere al patrocinio erariale, mediante una qualificatissima assistenza legale senza oneri per il bilancio pubblico, non implicava la creazione di un'area di arbitrio decisionale esigendo, pur

sempre, che tale potere fosse motivato ed esercitato nel rispetto dei fini per i quali è stato conferito dalla citata normativa e dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di economicità dell'azione amministrativa.

Pertanto, il Collegio, in conformità, all'orientamento già espresso in materia, condivide l'assunto della Sezione territoriale secondo cui la capacità di lettura costituzionalmente orientata della norma in esame deve essere vagliata alla luce delle conoscenze specifiche dei singoli amministratori pubblici, non potendosi rimproverare ad essi, a titolo di colpa grave, non tanto l'ignoranza della norma, "ma la sua necessità di combinarla in via interpretativa con il richiamato principio di economicità, onde ricavarne, al di là del dato testuale, la sua obbligatorietà. Si tratta, in tutta evidenza, di un'interpretazione sistematico-evolutiva dell'ordinamento che presuppone competenze giuridiche qualificate" (Sez. I App., sent. n. 257/2024), rinvenibili, piuttosto, nella figura del segretario comunale, funzionario provvisto di adeguate conoscenze e competenze giuridico-amministrative e che, presente all'atto dell'assunzione della deliberazione di Giunta n. 245/2018 recante il conferimento dell'incarico stragiudiziale di mediazione legale, nulla rilevava in merito all'assenza di motivazione circa la possibilità, se non obbligo, alla luce del su richiamato orientamento sistematico-evolutivo, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, fornendo, peraltro, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

Occorre peraltro considerare – in termini di *obiter* posto che non risulta essere stato presentato appello incidentale dalla Luchini – che, secondo quanto esposto dalla difesa di parte, nessun danno erariale sarebbe rinvenibile anche da tale ultimo incarico, considerato che il successivo giudizio civile, seguito e patrocinato dall'Avvocatura Erariale, avrebbe consentito al Comune di Tesero di recuperare, oltre all'ammontare del danno subito, anche le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.

Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, definendo il giudizio, rigetta l'atto di appello proposto dal Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto- Adige/Sudtirol, sede di Trento, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al **n. 61129** del ruolo generale, rigetta l'atto di appello proposto dal **Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, sede di Trento**, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa sono liquidate in euro 1.500,00 millecinquecento/00),
oltre a spese generali ed accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04 luglio 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 08/08/2025

PER IL DIRIGENTE

Il Funzionario Preposto

f.to Maria Vittoria Zotta